



PROCEDURA APERTA PER FORNITURA DI GAS NATURALE 7

ALLEGATO 3
CAPITOLATO TECNICO

PREMESSA

L'Agenzia Intercent-ER ha pubblicato una procedura di gara distinta in 2 Lotti per la fornitura di gas naturale alla quale potranno aderire le Aziende Sanitarie indicate all'articolo 2.

Il presente Capitolato Tecnico descrive le condizioni minime che il Fornitore deve rispettare nel corso dello svolgimento delle attività funzionali alla fornitura di gas naturale di cui all'articolo 2, a favore delle Aziende Sanitarie che aderiscono alla Convenzione stipulata, per ogni Lotto, tra il Fornitore stesso e l'Agenzia Intercent ER.

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente Capitolato si applicano le seguenti definizioni.

Intercent•ER: Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici con sede legale in Bologna, Via Aldo Moro, 38.

Capitolato tecnico: presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati.

Fornitore: Operatore di mercato che risulterà aggiudicatario della fornitura.

Aziende Sanitarie: le Aziende Sanitarie che intendono utilizzare la Convenzione stipulata tra Intercent-ER e il Fornitore nel periodo della sua validità ed efficacia. Si evidenzia che con riferimento all'Asl Romagna, composta per questa iniziativa di gara dalle ex Strutture Sanitarie di Cesena e Rimini, la fatturazione e la formulazione della reportistica e dei dati di sintesi devono essere predisposte e trasmesse a ciascuna Struttura.

Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto): il documento con il quale le Aziende Sanitarie comunicano la volontà di approvvigionarsi di gas naturale, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta.

Data di attivazione della fornitura: data di inizio di erogazione del gas naturale, coincidente, salvo diversa data concordata tra le parti, con il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura nel caso in cui l'Ordinativo giunga al domicilio del Fornitore entro il 20 del mese ovvero il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura nel caso in cui l'Ordinativo giunga al domicilio del Fornitore dopo il 20 del mese.

Distributore: è il soggetto esercente, in regime di concessione, l'attività di distribuzione dell'energia elettrica alla cui rete è connesso il PdR dell'Azienda Sanitaria.

A.E.E.G.S.I.: l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico. Autorità indipendente istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 481 con funzioni di regolazione e di controllo dei settori dell'energia elettrica, del gas e dei servizi idrici.

Gruppo di Misura: “gruppo di misura” è la parte dell’impianto di alimentazione del cliente finale che serve per l’intercettazione, per la misura del gas e per il collegamento all’impianto interno del cliente finale; è comprensivo di un eventuale correttore dei volumi misurati.

Punto di interconnessione: punto di interconnessione tra due impianti di distribuzione gestiti da imprese distributrici diverse.

Punto di riconsegna dell’impianto di distribuzione o punto di riconsegna (PdR): punto di confine tra l’impianto di distribuzione e l’impianto del cliente finale, dove l’impresa distributtrice riconsegna il gas per la fornitura al cliente finale.

Gas naturale: miscela di idrocarburi, composta principalmente da metano e in misura minore da etano, propano ed idrocarburi superiori. Il gas naturale immesso nelle reti dei metanodotti deve rispettare gli standard di qualità previsti dall’Autorità.

Sm³: è un’unità di misura impiegata per misurare la quantità di gas a condizioni standard di temperatura e pressione, vale a dire 15 °C di temperatura e 1,01325 bar di pressione.

PCS: è il potere calorifico superiore del gas di riferimento, pari a 38,52 MJ/m³.

Coefficiente “C”: coefficiente di correzione dei volumi che riporta i volumi consumati dai PdR, calcolati come differenza tra l’ultima lettura e la lettura precedente, alle “condizioni standard”.

TIVG: testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (Allegato A Delibera dell’Autorità 64/09) e s.m.i..

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La gara ha per oggetto la fornitura di gas naturale presso i *PdR* suddivisa in 2 Lotti di seguito indicati, di cui uno relativo alle utenze delle Aziende Sanitarie delle Regione e uno agli impianti di cogenerazione:

LOTTO 1 Fornitura di Gas per le Aziende Sanitarie Locali di Bologna – Imola – Modena – Piacenza – le Aziende Ospedaliere di Bologna – Modena – Asl Romagna (ex A.S. di Cesena e Rimini).

LOTTO 2 (impianti di cogenerazione)Fornitura di Gas per la Azienda Sanitaria Locale di Modena – l’Azienda Ospedaliera di Modena – l’Istituto Ortopedico Rizzoli– Asl Romagna (ex A.S. di Rimini)

con consumo per PdR > 200.000 Sm³

La seguente tabella riassume, in maniera schematica, la suddivisione dei Lotti e i relativi consumi previsti per la gara.

LOTTO	AZIENDE	CONSUMI	PdR	Sm ³
1	Fornitura di Gas per le Aziende Sanitarie Locali di Bologna – Imola – Modena – Piacenza – le Aziende Ospedaliere di Bologna – Modena – Asl Romagna (ex A.S. di Cesena e Rimini) per PdR \leq 200.000 Sm ³	PdR \leq 200.000 Sm ³	223	2.864.043
		PdR >200.000 Sm ³	8	4.764.392
2	(impianti di cogenerazione) Fornitura di Gas per la Azienda Sanitaria Locale di Modena – l’Azienda Ospedaliera di Modena – l’Istituto Ortopedico Rizzoli– Asl Romagna (ex A.S. di Rimini) con consumo per PdR > 200.000 Sm ³	PdR >200.000 Sm ³	8	17.113.113

Tutte le forniture di gas sono caratterizzate dalla *non interrompibilità* della fornitura.

Nell’Allegato 5 Punti di prelievo è riportata una sintesi dei dati di consumo e di informazioni dei PdR. Si sottolinea che tale sintesi costituisce una mera indicazione basata su dati storici. Tale indicazione non costituisce quindi alcuna fonte di obbligazione, né per l’Agenzia, né per le Aziende Sanitarie contraenti che aderiranno alla Convenzione.

Il Fornitore di ogni Lotto è quindi tenuto ad erogare la fornitura di gas naturale in base ai consumi effettivi delle stesse Aziende Sanitarie, quindi anche se diversi da quelli indicati nell’Allegato 5, e non potrà pretendere alcunché nel caso di consumi effettivi differenti.

L’esatta indicazione dei PdR e i relativi consumi saranno comunicati dalle Aziende Sanitarie al Fornitore al momento della emissione degli Ordinativi di Fornitura.

ARTICOLO 3 - DURATA

Per entrambi i Lotti, la durata della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura è determinata come segue:

- a. la Convenzione avrà durata dalla sottoscrizione al **30 settembre 2015**. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Aziende Sanitarie contraenti possono emettere Ordinativi di Fornitura vale a dire stipulare contratti con il Fornitore;
- b. gli Ordinativi di Fornitura avranno durata fino al **31 dicembre 2015**.

ARTICOLO 4 - ORDINATIVI DI FORNITURA E FATTURAZIONE

Il rapporto contrattuale tra le parti sarà disciplinato da specifici Ordinativi di Fornitura secondo le condizioni di cui al presente Capitolato e di tutti i documenti di gara.

ARTICOLO 5 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

Gli Ordinativi di Fornitura, comprensivi dell’indicazione dei relativi PdR, dovranno essere inviati secondo quanto previsto nell’Allegato 4 Schema di Convenzione, unitamente ad

un'autocertificazione dei consumi dell'anno precedente relativi ai *PdR* oggetto dell'Ordinativo di Fornitura.

Il Fornitore si impegna a fornire il gas naturale dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura se trasmessi entro il 20 del mese, ovvero il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura qualora trasmessi al Fornitore dopo il 20 del mese, salvo diversa data concordata tra le parti. In ogni caso la fornitura dovrà essere attivata solo il primo giorno solare del mese.

Qualora, alla Data di Attivazione della fornitura, l'Azienda Sanitaria Contraente non avesse ottenuto la disdetta del precedente contratto di fornitura di gas naturale per cause non attribuibili al Fornitore, il relativo Ordinativo di Fornitura non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione, avvisando immediatamente la medesima Azienda ed assistendola, ove possibile, nella predisposizione di un nuovo Ordinativo di Fornitura.

ARTICOLO 6 - PREZZI DI FORNITURA

Per il Lotto 1 saranno offerti prezzi differenziati per *PdR* con consumi annui inferiori o uguali a 200.000 Sm³ e per *PdR* con consumi annui superiori a 200.000 Sm³.

Per il Lotto 2 sarà offerto un unico prezzo per il *PdR* con consumi annui superiori a 200.000 Sm³.

LOTTO 1

Il prezzo sarà fisso e monomio. Le Aziende Sanitarie, per ogni *PdR*, pagheranno mensilmente al Fornitore per ogni metro cubo prelevato, il prezzo risultante dalla seguente formula:

$$P = CV_{\text{LOTTO 1}}$$

La Componente CV rimarrà, pertanto, fissa per tutta la durata dell'Ordinativo di fornitura.

La Componente CV sarà adeguata mensilmente in proporzione al valore misurato del PCS comunicato dal trasportatore/distributore secondo la seguente formula:

CV da applicare = CV : 38,52 MJ/m³ × PCS comunicato dal trasportatore/distributore

La Componente CV sarà applicata ai volumi prelevati, trasformati in Sm³ tramite l'impiego del coefficiente C stabilito dalla delibera dell'Autorità 159/08 e s.m.i..

LOTTO 2

Il prezzo sarà fisso e monomio. Le Aziende Sanitarie, per ogni *PdR*, pagheranno mensilmente al Fornitore per ogni metro cubo prelevato, il prezzo risultante dalla seguente formula:

$$P = CV_{\text{LOTTO 2}}$$

La Componente CV rimarrà, pertanto, fissa per tutta la durata dell'Ordinativo di fornitura.

La Componente CV sarà adeguata mensilmente in proporzione al valore misurato del PCS comunicato dal trasportatore/distributore secondo la seguente formula:

CV da applicare = CV : 38,52 MJ/m³ × PCS comunicato dal trasportatore/distributore

La Componente CV sarà applicata ai volumi prelevati, trasformati in Sm³ tramite l'impiego del coefficiente C stabilito dalla delibera dell'Autorità 159/08 e s.m.i..

Il corrispettivo si intende comprensivo delle seguenti componenti di cui all'art. 5.1 del TIVG:

- componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso;
- componente relativa ai costi delle attività connesse all'approvvigionamento all'ingrosso;
- componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio;
- componente relativa al servizio di trasporto;
- componente per la gradualità nell'applicazione della riforma delle condizioni economiche del servizio di tutela;
- componente relativa agli oneri aggiuntivi.

Rimangono totalmente a carico delle Aziende Sanitarie i costi per il servizio di distribuzione ed eventuali relativi oneri come previsti dalla normativa vigente, l'eventuale contributo sociale, le imposte e le addizionali previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 7 – PENALI A CARICO DELLE AZIENDE SANITARIE

Non sono previste penali a carico delle Aziende Sanitarie contraenti.

Non dovranno in ogni caso essere applicate penali o conguagli per superamento della capacità giornaliera, per volumi annui minori o superiori di quelli previsti, per rapporto tra prelievi invernali e prelievi annui superiori a quelli previsti.

ARTICOLO 8 – QUALITA' DELLA FORNITURA

Il Fornitore dovrà eseguire la fornitura di gas presso i punti di riconsegna (*PdR*), garantendo e mettendo a disposizione tutto il gas necessario, durante l'intero periodo di fornitura.

Il Fornitore non è responsabile dei disservizi e delle interruzioni del servizio di fornitura qualora tale responsabilità sia attribuibile al distributore.

In caso di disservizi e di interruzioni del servizio di fornitura il Fornitore si attiverà per ripristinare, nel limite delle proprie competenze, il servizio.

ARTICOLO 9 - NUOVI PUNTI DI RICONSEGNA

Tutte le condizioni contrattuali dovranno essere applicabili anche ad ulteriori punti di riconsegna (*PdR*), che le Aziende Sanitarie ritenessero conveniente aggiungere a quelle già conferite. Il Fornitore si impegna ad attivare la fornitura secondo quanto previsto all'articolo 5.

ARTICOLO 10 – FATTURAZIONE E REPORTISTICA

La fatturazione dovrà avvenire mensilmente per tutti i *PdR* e potrà avvenire, anche, mediante fatture in acconto.

Ogni fattura relativa ai singoli *PdR* delle Aziende Sanitarie dovrà essere conforme al presente Capitolato e alla normativa vigente e dovrà contenere il dettaglio dei costi della distribuzione locale.

Il Fornitore si impegna a trasmettere a ciascuna Azienda Sanitaria Contraente in allegato a ciascuna fattura un Report formulato sulla base dell'Allegato 6 Report mensile.

ARTICOLO 11 - ADEGUAMENTO DI DIRITTO DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI

Le parti convengono che le clausole contrattuali saranno adeguate di diritto secondo le disposizioni che l'Autorità dovesse rendere obbligatorie. Tali disposizioni, in caso di conflitto, prevarranno sulle rimanenti disposizioni contrattuali in essere.

ARTICOLO 12 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In caso di aggiudicazione, il Fornitore dovrà nominare un Responsabile del Servizio, fornendo nominativo, indirizzo, numero telefonico, numero di fax, numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

Il Responsabile del Servizio sarà referente nei confronti delle Aziende Sanitarie degli adempimenti contrattuali derivanti dalla trasmissione dell'Ordinativo di fornitura.

ARTICOLO 13 – DATI DI SINTESI

Il Fornitore ha l'obbligo di trasmettere all'Azienda Sanitaria Contraente il documento Allegato 7 Dati di sintesi, su **base annuale**, completo di tutte le informazioni nello stesso riportate e contenente i dati di fornitura dall'attivazione del servizio e fino al 31 dicembre 2015 (termine dell'ordinativo di fornitura), comprensivo di eventuali conguagli, entro il 31 marzo 2016, pena l'applicazione delle penali di cui all'Allegato 4 Schema di Convenzione.